

**ACCORDO
TRA
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E
LA GEORGIA
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
E PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO**

La Repubblica di San Marino e la Georgia, nel desiderio di promuovere e rafforzare le relazioni economiche, culturali e scientifiche tramite un Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
SOGGETTI CONSIDERATI

Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.

Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE

1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono, in particolare:
 - a) per quanto concerne la Georgia:
 - (i) l'imposta sui profitti;
 - (ii) l'imposta sul reddito;
 - (iii) l'imposta sui beni immobili;(qui di seguito indicate quali "imposta georgiana");
 - b) per quanto concerne San Marino:

l'imposta generale sui redditi (IGR) che si applica:

 - (i) sulle persone fisiche;
 - (ii) sulle persone giuridiche e le imprese individuali;ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte,
(qui di seguito indicate quali "imposta sammarinese").
4. L'Accordo si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- a) il termine Georgia designa il territorio definito dalla legislazione georgiana, ivi compreso il territorio terrestre, il suo sottosuolo e lo spazio aereo al di sopra di esso, le acque interne e il mare territoriale, il fondale marino, il suo sottosuolo e lo spazio aereo al di sopra degli stessi, rispetto ai quali la Georgia esercita la propria sovranità, così come la zona contigua, l'area economica esclusiva e la piattaforma continentale adiacente al suo mare territoriale, rispetto ai quali la Georgia può esercitare diritti sovrani e/o giurisdizione conformemente al diritto internazionale;
- b) il termine "San Marino" designa la Repubblica di San Marino e, qualora usato in senso geografico, il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso ogni altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani o giurisdizione conformemente al diritto internazionale;
- c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente" designano, a seconda del contesto, San Marino o la Georgia;
- d) il termine "impresa" si applica alla conduzione di qualsiasi attività economica;
- e) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
- f) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini fiscali;
- g) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente;
- h) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato Contraente;

- i) l'espressione "autorità competente" designa:
 - (i) per quanto concerne la Georgia, il Ministero delle Finanze o suo rappresentante autorizzato;
 - (ii) per quanto concerne San Marino, la Segreteria di Stato per le Finanze o suo rappresentante autorizzato e, ai fini dell'Art. 26 "Scambio di Informazioni", l'Ufficio Centrale di Collegamento della Repubblica di San Marino;

- j) il termine "nazionali" designa, in relazione ad uno Stato Contraente:
 - (i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di quello Stato Contraente;
 - (ii) le persone giuridiche o le società di persone costituite in conformità della legislazione in vigore in quello Stato Contraente;

- k) il termine "attività economica" include la prestazione di servizi professionali e di altre attività di carattere indipendente.

2. Per l'applicazione dell'Accordo da parte di uno Stato Contraente in qualsiasi momento, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica l'Accordo e il significato attribuito dalle leggi tributarie applicabili in detto Stato prevale sul significato attribuito da altre leggi di detto Stato.

Articolo 4 RESIDENZA

1. Ai fini del presente Accordo l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende altresì detto Stato ed ogni sua suddivisione politica o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito derivante da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
 - a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale dispone di un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in

entrambi gli Stati è considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

- b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
- c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale è un nazionale;
- d) se detta persona è un nazionale di entrambi gli Stati, o di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5 STABILE ORGANIZZAZIONE

- 1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari mediante cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
- 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
 - a) una sede di direzione;
 - b) una succursale;
 - c) un ufficio;
 - d) un'officina;
 - e) un laboratorio, e
 - f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali.

Un cantiere o un progetto di costruzione o di installazione costituisce una stabile organizzazione solo se ha una durata superiore a sei mesi;

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non si considera

che vi sia una "stabile organizzazione" se:

- a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di condurre, per l'impresa, ogni altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
- f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei precedenti sottoparagrafi da a) ad e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa, ha ed abitualmente esercita in uno Stato Contraente il potere di concludere contratti in nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 3 che, se esercitata per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato Contraente, ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dello Stato Contraente in cui i beni in oggetto sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto generale riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse

trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato Contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato Contraente di cui è residente l'esercente della nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla

partecipazione ad un fondo comune (pool), ad un esercizio in comune o ad un'agenzia di esercizio internazionale.

Articolo 9 IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché:

a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al patrimonio di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al patrimonio di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state pattuite tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza.

2. Allorché uno Stato Contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato, e di conseguenza assoggetta a tassazione, utili per i quali un'impresa dell'altro Stato Contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Nel determinare tale rettifica, si terrà debito conto delle altre disposizioni del presente Accordo e le autorità competenti degli Stati Contraenti si consulteranno, ove necessario.

Articolo 10 DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili solo in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da

azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondazione o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettate al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, e la partecipazione generatrice di dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 del presente Accordo.

4. Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11 **INTERESSI**

1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili solo in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa i redditi derivanti da crediti di qualsivoglia natura, garantiti o meno da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione agli utili del debitore e in particolare i redditi derivanti da titoli del debito pubblico, da buoni o obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli, buoni o obbligazioni. Il termine "interessi", tuttavia, non comprende ai fini del presente Articolo le penalità di mora.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 del presente Accordo.

4. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente di quello Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.

5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile conformemente alla legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto debito conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Articolo 12 **CANONI**

1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili solo in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono i canoni, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata ed il diritto o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 del presente Accordo.

4. I canoni si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente di quello Stato Contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o meno di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una

stabile organizzazione rispetto alla quale è sorto l'onere di pagare i canoni e tali canoni sono sostenuti da tale stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.

5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Articolo 13 **UTILI DI CAPITALE**

1. Gli utili che un residente di uno Stato Contraente ricava dall'alienazione di beni immobili, di cui all'Articolo 6, situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa), possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili possono essere assoggettati ad imposta soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, e 3 sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14 **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 15, 17, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attività è quivi svolta,

le remunerazioni percepite a tal titolo possono essere assoggettate ad imposizione in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nell'arco di dodici mesi che inizi o termini nel corso del periodo d'imposta considerato, e
- b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
- c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da parte di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto nello Stato Contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 15

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato Contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 16

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14 del presente Accordo, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato Contraente in qualità di professionista dello spettacolo, quale artista di teatro, di cinema, della radio o della televisione o musicista, o in qualità di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali effettuate da un artista o sportivo siano corrisposti non all'artista o sportivo direttamente, ma ad un'altra persona, detta remunerazione è, nonostante le disposizioni degli Articoli 7 e 14 del presente Accordo, imponibile nello Stato Contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, i redditi che un artista o sportivo residente di uno Stato Contraente ritrae dalle attività esercitate nell'altro Stato Contraente, ai sensi di un progetto di scambio culturale fra i Governi di entrambi di Stati Contraenti, saranno esentati da tassazione in detto altro Stato.

Articolo 17 **PENSIONI**

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 18 del presente Accordo, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Articolo 18 **FUNZIONI PUBBLICHE**

1. a) Salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe, pagati da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
 - (i) è un nazionale di detto Stato; o
 - (ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e altre remunerazioni analoghe corrisposte da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16 e 17 si applicano a salari, stipendi, pensioni e ad altre remunerazioni analoghe pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività economica esercitata da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Articolo 19

PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI

Un professore, un insegnante o un ricercatore il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a 2 anni, in uno Stato Contraente allo scopo di insegnare o di condurre ricerche presso una università, collegio, scuola o altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato Contraente è esente da imposta nel primo Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

Articolo 20

STUDENTI E APPRENDISTI

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, un residente dell'altro Stato Contraente, e che soggiorna nel primo Stato Contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

2. Le remunerazioni che uno studente o un apprendista, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, un residente dell'altro Stato Contraente, riceve in corrispettivo di un lavoro dipendente esercitato nel primo Stato per un periodo o per periodi che non eccedono nel complesso 183 giorni nell'anno fiscale considerato non saranno tassate nel primo Stato se il lavoro è direttamente collegato ai suoi studi o apprendistato condotti in detto altro Stato.

Articolo 21

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, qualunque ne sia

la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti del presente Accordo sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6 del presente Accordo, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata ed il diritto o i beni generatori del reddito si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 del presente Accordo.

Articolo 22

PATRIMONIO

1. Il patrimonio costituito da beni immobili di cui all'Articolo 6 del presente Accordo, posseduti da un residente di uno Stato Contraente, e situato nell'altro Stato Contraente, è imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili che costituiscono una parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente è imponibile in detto altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi e aeromobili utilizzati nel traffico internazionale e da beni mobili relativi all'esercizio di tali navi e aeromobili, è imponibile soltanto nello Stato Contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato Contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Articolo 23

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Per quanto concerne la Georgia:

a) se un residente della Georgia ritrae redditi o possiede patrimonio che conformemente alle disposizioni del presente Accordo possono essere assoggettati ad imposizione a San Marino, la Georgia accorda:

(i) una deduzione dall'imposta sul reddito di quel residente pari all'ammontare della tassa sul reddito pagata a San Marino;

- (ii) una deduzione dall'imposta sul patrimonio di quel residente pari all'ammontare della tassa sul patrimonio pagata a San Marino.

Tuttavia, l'ammontare della deduzione non può eccedere l'ammontare delle imposte che sarebbe stato calcolato in base alle norme e alle aliquote vigenti in Georgia su tale reddito e patrimonio.

- b) Qualora, in conformità con qualunque disposizione dell'Accordo, i redditi o il patrimonio posseduti da un residente della Georgia, siano esenti da imposte in Georgia, la Georgia può tuttavia, nel calcolare l'imposta sui restanti redditi o patrimonio di detto residente, considerare i redditi o patrimonio esentati.

2. Per quanto concerne San Marino:

- a) se un residente di San Marino ritrae redditi o possiede patrimonio che conformemente alle disposizioni del presente Accordo possono essere assoggettati ad imposizione in Georgia, San Marino accorda:

- (i) una deduzione dall'imposta sul reddito di quel residente pari all'ammontare della tassa sul reddito pagata in Georgia;
- (ii) una deduzione dall'imposta sul patrimonio di quel residente pari all'ammontare della tassa sul patrimonio pagata in Georgia.

Tuttavia, l'ammontare della deduzione non può eccedere quella parte dell'imposta sul reddito o sul patrimonio calcolata prima della deduzione, attribuibile, a seconda dei casi, al reddito o al patrimonio imponibile in Georgia.

- b) Qualora, in conformità con qualunque disposizione dell'Accordo, i redditi o il patrimonio posseduti da un residente di San Marino, siano esenti da imposte a San Marino, San Marino può tuttavia, nel calcolare l'imposta sui restanti redditi o patrimonio di detto residente, considerare i redditi o patrimonio esentati.

Articolo 24

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
2. Gli apolidi che sono residenti di uno Stato Contraente non sono assoggettati in nessuno dei due Stati Contraenti ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi dell'imposizione e degli obblighi ad essa relativi cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali dello Stato interessato nelle stesse circostanze, con particolare riferimento alla residenza.
3. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato Contraente deduzioni personali, sgravi e riduzioni fiscali che esso accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile o ai loro carichi di famiglia.
4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, paragrafo 5 dell'Articolo 11, o paragrafo 5 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Similmente, ogni debito di un'impresa di uno Stato Contraente verso un residente dell'altro Stato Contraente, ai fini di calcolare il patrimonio imponibile di tale impresa, sarà deducibile alle stesse condizioni come se i debiti fossero stati contratti verso un residente del primo Stato.
5. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui patrimonio è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

6. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'Articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato Contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito dell'applicazione del paragrafo 1 dell'Articolo 24, a quella dello Stato Contraente di cui è un nazionale. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme al presente Accordo. La procedura amichevole si chiude entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui il caso è stato sottoposto dal contribuente. Se si raggiunge un accordo, detto accordo sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati Contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordo.

4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti possono comunicare direttamente tra di loro, anche attraverso una commissione congiunta composta da loro stesse o da loro rappresentanti, al fine di giungere ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Articolo 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni del presente Accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi

genere e denominazione prelevate per conto degli Stati Contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria all'Accordo. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato Contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte o del controllo di quanto sopra. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato Contraente;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente;
- c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato Contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato Contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato Contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in

quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un interposto o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono ai diritti di proprietà di una persona.

Articolo 27

MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E UFFICI CONSOLARI

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle norme generali del diritto internazionale o delle disposizioni di specifici accordi.

Articolo 28

EMENDAMENTI

Di mutuo accordo, gli Stati Contraenti possono apportare emendamenti e integrazioni a tale Accordo mediante Protocolli separati ma facenti parte integrante del presente Accordo. Tali emendamenti entreranno in vigore ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 29 del presente Accordo.

Articolo 29

ENTRATA IN VIGORE

1. Ciascuno Stato Contraente notifica l'altro per iscritto tramite i canali diplomatici il completamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data del ricevimento dell'ultima notifica relativa al completamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore. L'Accordo si applica:
 - a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, agli importi riscossi il o dopo il primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui l'Accordo è entrato in vigore;
 - b) con riferimento alle altre imposte sul reddito e sul patrimonio applicabili ad ogni anno fiscale che inizia il o dopo il primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui l'Accordo è entrato in vigore.

Articolo 30 DENUNCIA

Il presente Accordo resterà in vigore fino alla denuncia da parte di uno Stato Contraente. Ciascuno Stato Contraente potrà denunciare l'Accordo non prima che siano passati cinque anni dalla sua entrata in vigore, dando notifica di denuncia per iscritto attraverso i canali diplomatici, almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare. In tal caso l'Accordo cesserà di avere effetto:

- a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, agli importi riscossi il o dopo il primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata data la notifica di denuncia;
- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito e sul patrimonio applicabili ad ogni anno fiscale che inizia il o dopo il primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata data la notifica di denuncia.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO in duplice esemplare a New York, il 28 settembre 2012, nelle lingue italiana, georgiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo prevale il testo inglese.

Per la Repubblica di San Marino

Antonella Mularoni

Per la Georgia

Grigol Vashadze

PROTOCOLLO

Al momento della firma dell'"Accordo fra la Repubblica di San Marino e la Georgia per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio", i sottoscritti hanno convenuto che le seguenti disposizioni costituiscono parte integrante dell'Accordo.

Resta inteso che:

1. In riferimento all'articolo 2, comma 1, nel caso della Georgia, l'espressione "suddivisioni politiche" o "autorità locali" designa le "unità territoriali amministrative" o le "autorità locali autonome";
2. In riferimento all'articolo 5, comma 2, una "stabile organizzazione" può comprendere un server.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO in duplice esemplare a New York, il 28 settembre 2012, nelle lingue italiana, georgiana e inglese, tutti e tre i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo inglese.

Per la Repubblica di San Marino

Antonella Mularoni

Per la Georgia

Grigol Vashadze